

**Legge regionale 7 aprile 1998, n. 9 (BUR n. 32/1998)
(Novellazione)**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3
GIUGNO 1997, N. 20 “RIORDINO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE E PRINCIPI IN MATERIA DI
ATTRIBUZIONE E DI DELEGA AGLI ENTI LOCALI”**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 3
giugno 1997, n. 20 relativo alla composizione della Conferenza
permanente.**

1. All'articolo 10, comma 1, lettera f) aggiungere:

“ e tre rappresentanti designati dalle Associazioni delle Autonomie
del Veneto”.

**Art. 2 - Introduzione dell'articolo 12 bis nella legge regionale
3 giugno 1997, n. 20.**

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n.
20 aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 12 bis - Contributi.

1. La Regione Veneto eroga un contributo annuale al
Coordinamento delle Autonomie locali per favorirne l'unità d'azione,
la formazione di uffici di rappresentanza per lo svolgimento di
attività riguardanti in particolare l'informazione, i servizi e la
formazione.

2. Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta
regionale sulla base di un programma annuale coerente con le intese
sottoscritte tra Regione e Associazioni delle autonomie locali.

3. La determinazione del contributo è effettuata
annualmente con legge di bilancio.”.

Art. 3 - Norma transitoria.

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge di
modifica il Presidente della Regione provvede alla integrazione della
Conferenza di cui all'articolo 1 comma 1, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.

SOMMARIO

Art. 1 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 relativo alla composizione della Conferenza permanente.	1
Art. 2 - Introduzione dell'articolo 12 bis nella legge regionale 3 giugno 1997, n. 20.	1
Art. 3 - Norma transitoria.	1